

STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE RUSSO
 Via Ottaviano, 9, 00192 Roma

SI NOTIFICHI OGGI
20.12.2018

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO
CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per i Sig.ri

Nome del Ricorrente	Titolo abilitante per l'accesso al concorso	Anni di servizio	Disciplina/e per la/e quale/i è stata inviata la domanda di partecipazione al concorso bandito con il Decreto Direttoriale 1546/2018	USR alla quale è stata inviata la domanda di partecipazione al concorso bandito con il Decreto Direttoriale 1546/2018	Lingua straniera scelta
ADAMO GIUSEPPA, C.F. DMAGPP66R62E366M	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 01/07/1987	4	AAAA,EEEE	LOMBARDIA	Tedesco
ALBERIGHI DAMIANO, C.F. LBRDMN75D24C523H	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/07/1993	12	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Inglese
ALESSI ANTONELLA, C.F. LSSNNL81M54E472Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2000	5	AAAA	LAZIO	Inglese
ARENA ROSEMARIE, C.F. RNARMR59M63Z112C	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 12/07/1984	2	AAAA	PIEMONTE	Inglese
BALDASSARRA SERENA, C.F. BLDSRN83L66D810Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 08/07/2002	5	AAAA	LAZIO	Inglese
BARLOCCO STEFANIA, C.F. BRLSFN81M57D198A	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2000	9	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
BIANCONCINI CRISTINA, C.F. BNCCST69P58E289K	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 08/03/1988	2	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Spagnolo
BONARETTI ELEONORA, C.F. BNRLNR76D69F240L	Diploma magistrale ante 2001/02, conseguito in data 09/07/1994	9	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Francese
BOSSA FLORIANA, C.F. BSSFRN77M49Z112Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 19/07/1995	7	AAAA	CAMPANIA	Tedesco
CAGGIANO LUCIA, C.F. CGGLCU79E57A717Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1998	3	AAAA	LAZIO	Inglese
CALABRESE LUCIA, C.F. CLBLCU69D52A509X	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 28/10/1987	8	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Inglese

CALCIOLARI PAOLA, C.F. CLCPLA83S47H143J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/08/2002	2	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
CAMISA CATERINA, C.F. CMSCRN92M65F842P	Laurea SFP conseguito in data 28/06/2016	3	AAAA	VENETO	Inglese
CAPOBIANCO ANGELOMICHELE, C.F. CPBNLM81P23A509L	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/1999	9	AAAA	LAZIO	Inglese
CARNEVALE ANTONIETTA, C.F. CRNNNT64E52D662F	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 30/06/1988	2	AAAA	LAZIO	Inglese
CARULLI ANNA, C.F. CRLNNA74B57A662Y	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/1999	11	AAAA	LAZIO	Inglese
CELATI ALESSANDRA, C.F. CLTLSN72R53F205Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1990	10	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
CIBELLA CLAUDIA, C.F. CBLCLD79L57A089X	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 21/07/1998	4	AAAA	LOMBARDIA	Francese
CIRILLO MIRELLA, C.F. CRLMLL65E61B872Q	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 12/04/1984	2	AAAA	CAMPANIA	Inglese
COSCIONE MARIA, C.F. CSCMRA80S56A512O	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/07/1998	3	AAAA	CAMPANIA	Inglese
CUTOLO CATERINA, C.F. CTLCRN61D70H501Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 31/07/1979	3	AAAA	LAZIO	Inglese
DAMIANO ANTONIETTA, C.F. DMNNNT77C64Z133O	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 21/08/1996	4	AAAA	LAZIO	Tedesco
D'ANGELO CLARISSA, C.F. DNGCRS78E62F839A	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/07/1997	3	AAAA,AAHH	CAMPANIA	Inglese
DE GENNARO ANNA LISA, C.F. DGNNSL74R67I234P	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 19/07/1995	3	AAAA	CAMPANIA	Inglese
DE RUEDA TAMARA, C.F. DRDTMR83C45F206Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 11/07/2001	4	AAAA	PIEMONTE	Inglese
DE SIMONE LOREDANA, C.F. DSMLDN77P53H433J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 11/07/1995	3	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Inglese
DE VINCENZI PATRIZIA, C.F. DVNPRZ64M59F545M	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 29/09/1983	2	AAAA	LAZIO	Inglese
DELLA CORTE MADDALENA, C.F. DLLMDL72M57D801D	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/07/1990	3	AAAA	CAMPANIA	Inglese
DELLI CARRI FRANCESCA, C.F. DLLFNC78E62F205N	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 30/07/1997	5	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
DI GIORGIO SARA, C.F. DGRSRA81R64C034B	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 04/08/1999	5	AAAA,AAHH	LAZIO	Inglese
DIONISI AMANDA, C.F. DNSMND76R54G088Q	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02	8	AAAA	TOSCANA	Francese

	conseguito in data 15/02/1995				
DOMPÈ CHIARA, C.F. DMPCHR80R61D205I	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/1998	6	AAAA	PIEMONTE	Francese
FANTASIA ROSA ANNA, C.F. FNTRNN81M67D122F	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/2000	4	AAAA	LAZIO	Inglese
FIORITO FRANCESCA, C.F. FRFNC81R50D773J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 12/07/2000	3	AAAA	LAZIO	Inglese
FRONTINO ILARIA, C.F. FRNLR82M66C514G	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2001	7	AAAA	EMILIA- ROMAGNA	Inglese
GAGLIANO FRANCESCA, C.F. GGLFNC83M68C351B	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 04/07/2002	5	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
GALLO MARIA, C.F. GLLMRA64C65E041Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/10/1986	3	AAAA	LAZIO	Inglese
GARGANO GRAZIELLA, C.F. GRGGZL79C53G273Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1998	3	AAAA	PIEMONTE	Inglese
GENOVESE STELLA, C.F. GNVSL82E60D423Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 11/07/2001	6	AAAA	PIEMONTE	Inglese
GIOFFREDA MARIA GIUSEPPA, C.F. GFFMG65D41L273J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 09/07/1984	2	AAAA	EMILIA- ROMAGNA	Francese
GIORGI MARIA CRISTINA, C.F. GRGMCR75C64C034I	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 25/11/2000	5	AAAA	LAZIO	Francese
GIUFFRIDA SILVIA, C.F. GFFSLV79D68G273D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1997	2	AAAA	EMILIA- ROMAGNA	Inglese
GIULIANO ELISA, C.F. GLNLSE79R57L219L	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 10/07/1999	3	AAAA	PIEMONTE	Inglese
GIUSEPPINA CALABRESE, C.F. CLBGP77D52C351R	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 23/11/1995	2	AAAA	SICILIA	Inglese
GRANITTO BARBARA, C.F. GRNBRR77L63F205E	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 25/07/1997	2	AAAA	LIGURIA	Inglese
GUARINO MARIA GRAZIA, C.F. GRNMGR68B60I234V	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 09/07/1985	4	AAAA	CAMPANIA	Inglese
LANZOLLA ISABELLA, C.F. LNZSLL73D57A048Q	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/1991	2	AAAA	LAZIO	Inglese
LO CICERO VALENTINA, C.F. LCCVNT76C56F206O	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1998	7	AAAA	LAZIO	Inglese
LUCCHESI LUANA, C.F. LCCLNU83H42D332Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 25/09/2002	8	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
MANNA IMMACOLATA, C.F. MNNMCL75S42L219E	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 18/07/1995	2	AAAA	PIEMONTE	Inglese
MANTEGA EMANUELA, C.F. MNTMNL72E65H118G	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 16/07/1990	17	AAAA	PIEMONTE	Inglese
MARIOTTI DANIELA, C.F. MRTDNL64H41H321J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/09/1982	8	AAAA	MARCHE	Francese

MARZANO AGATA, C.F. MRZGTA66R47A662Y	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/07/1984	9	AAAA	LAZIO	Inglese
MATRONE GIUSEPPINA, C.F. MTRGPP76R45G190D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 31/07/1994	9	AAAA	LAZIO	Francese
MATTARELLI IRENE, C.F. MTRRNI81B67H501D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 18/07/2000	4	AAAA	LAZIO	Inglese
MEROLLI MONICA, C.F. MRLMNC71E66H501L	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 25/07/1989	16	AAAA	LAZIO	Inglese
MINUTILLO LETIZIA, C.F. MNTLTZ83P61D708J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/2002	5	AAAA	LAZIO	Inglese
MONACO MARIA, C.F. MNCMRA63H70I176Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 31/07/1982	3	AAAA	PIEMONTE	Inglese
MUTI SIMONA, C.F. MTUSMN80R52I158P	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 21/07/1999	9	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
NATALI IRENE, C.F. NTLRNI75S61G999D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 06/07/1995	2	AAAA	TOSCANA	Inglese
NAZIONALE MONICA, C.F. NZNMNC79S62H769R	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/11/1998	2	AAAA	ABRUZZO	Inglese
NICASO IRENE, C.F. NCSRNI64R65F943G	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 27/09/1994	4	AAAA	PIEMONTE	Francese
NICITA ELVIRA, C.F. NCTLVR67L70H501Y	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 30/10/1999	9	AAAA	LAZIO	Inglese
PACI FEDERICA, C.F. PCAFRC89H47H294N	Laurea SFP conseguito in data 25/06/2012	6	AAAA	TOSCANA	Inglese
PAESANI PAOLA, C.F. PSNPLA62S50I472U	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 16/07/1980	2	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Francese
PARRELLA TIZIANA, C.F. PRRTZN82A50A509P	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/2000	4	AAAA	CAMPANIA	Inglese
PETRUZZIELLO ANTONIETTA, C.F. PTRNNT80L52E243F	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/1999	6	AAAA	ABRUZZO	Inglese
PEZZULLA GRAZIA LUISA, C.F. PZZGZL71D43E815I	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 21/07/1989	6	AAAA	TOSCANA	Inglese
PIACENTINI TIZIANA, C.F. PCNTZN79S47C034Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1999	7	AAAA	LAZIO	Francese
PICCOLO MARIA CHIARA, C.F. PCCMCH81R47H501Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2000	8	AAAA	LAZIO	Inglese
PIGNATELLI EMILIA, C.F. PGNMLE72L45B180V	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1990	3	AAAA	PUGLIA	Inglese
PROCINO KATIUSHA, C.F. PRCKSH79M63A662H	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1998	5	AAAA	LAZIO	Inglese

PUGLISI FRANCESCA MARIA GRAZIA, C.F. PGLFNC73P41C351D	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 10/07/1992	8	AAAA	LAZIO	Inglese
RAFFA IVANA, C.F. RFFVNI79L53F158Q	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/1997	5	AAAA	PIEMONTE	Inglese
RANALDI NICOLETTA, C.F. RNLNLT82P68H282F	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/07/2001	3	AAAA	LAZIO	Francese
RASULO NICOLA, C.F. RSLNCL64R061954O	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/1982	2	AAAA	PIEMONTE	Francese
RICHICHI IVANA, C.F. RCHVNI76E50D122U	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 28/09/1994	8	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Inglese
RIZZO MAFALDA, C.F. RZZMLD70C71F546L	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 04/07/1997	4	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
ROTUNNO ELENA, C.F. RTNLNE81L63F335R	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2001	13	AAAA	PIEMONTE	Inglese
SALVATORI SILVIA, C.F. SLVSLV82C42A123Q	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 09/07/2001	3	AAAA	LAZIO	Francese
SANTOMAURO SARA, C.F. SNTSRA88D51L219M	Laurea SFP conseguito in data 13/03/2014	4	AAHH	PIEMONTE	Inglese
SCAVONE GIULIA LUCIA, C.F. SCVGLC671591954L	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 29/07/1995	4	AAAA	BASILICATA	Inglese
SCIPIONE IMMACOLATA POMPEA, C.F. SCPMCL80R66D708C	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1999	2	AAAA	LAZIO	Francese
SORRENTINO CHIARA WALLI MARIA, C.F. SRRCRW73P61F839Q	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/10/1991	2	AAAA	LAZIO	Inglese
SPORTELLO MARIANGELA, C.F. SPRMNG79B68E506A	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 23/06/1998	6	AAAA	LAZIO	Inglese
STABILE ANGELA, C.F. STBNGL66R48H501M	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 28/07/1984	6	AAAA	LAZIO	Inglese
SURACE SILVIA, C.F. SRCSLV82M52F952G	Laurea SFP conseguito in data 07/07/2016	10	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
TAMBURRINO MORENA, C.F. TMBMRN83C43C034I	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2001	4	AAAA	LAZIO	Spagnolo
TARANTINO MARIANGELA, C.F. TRNMNG76D63C553D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/07/1997	9	AAAA	LIGURIA	Inglese
TARSIA MARIA GRAZIA, C.F. TRSMGR76A59A940H	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1996	8	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
TOGNETTI SILVIA SABRINA, C.F. TGNSVS69A51F205J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1990	7	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
TOMAINO DANILA, C.F. TMNDNL80R55F537H	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 22/07/1998	2	AAAA	TOSCANA	Inglese
TRAMATI MARGHERITA TIZIANA, C.F. TRMMGH77R62D423R	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1999	2	AAAA	SICILIA	Inglese

TRAMONTANO ILARIA, C.F. TRMLRI74B63D810E	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 22/07/1992	13	AAAA	LAZIO	Inglese
TROISI GIUSEPPINA, C.F. TRSGPP81S45E472L	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2000	9	AAAA	LAZIO	Inglese
URGNANI VALENTINA, C.F. RGNVNT82H65F205S	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2001	6	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
VACCARIELLO STEFANIA, C.F. VCCSFN70A66F205T	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 10/07/1987	8	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
VALENTE ANNA, C.F. VLNNNA82L45D708Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/2001	8	AAAA,AAHH	LAZIO	Inglese
VALLETTA ANGELINA, C.F. VLLNLN67E48L379Z	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 27/07/1984	4	AAAA	LAZIO	Inglese
VARRIALE LUCIANA, C.F. VRRLCN71B68D643G	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 18/07/1988	6	AAAA	MARCHE	Inglese
VENTRA MANUELA, C.F. VNTMNL81P70L219T	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/2000	2	AAAA	PIEMONTE	Inglese
VERGARI NICOLETTA, C.F. VRGNLT83M52A944G	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 09/07/2002	3	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Inglese
VETTORI PIER PAOLO, C.F. VTTPL79S15E289G	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 06/07/1998	2	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Inglese
VIGLIOTTI FRANCESCA, C.F. VGLFNC75L68E791Y	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 23/07/1999	4	AAAA	PIEMONTE	Spagnolo
VINCI MARIELLA, C.F. VNCMLL83H55F027H	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 06/07/2002	5	AAAA	PUGLIA	Inglese
VOLPI CINZIA, C.F. VLPCNZ76B66L833Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 12/08/1994	7	AAAA	TOSCANA	Inglese

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Russo, C.F. RSS SVT 75A10 C002 O, PEC salvatorerusso@legalmail.it, con studio in Roma nella Via Ottaviano, 9, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Roma nella Via Ottaviano, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0645471649 oppure all'indirizzo PEC salvatorerusso@legalmail.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- **DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A.
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

- **Carola Salvati**, nata a Palestrina (RM) il 30.04.1980, C.F. SLVCRL80D70G274L, domiciliata in Roma nella Via Leone XIII, 464, CAP 00165
- **Maria Carmela Circelli**, nata a Benevento il 03.10.1970, C.F. CRCMCR70R43A783Z, domiciliata in Roma nella Via Gaspare Gozzi, 205, CAP 00145;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

[CON EVENTUALE RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELL'ART. 3, COMMA 4, COMMA 1-*QUINQUIES*, LETTERE A E B, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87, RECANTE «DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITÀ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE» CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96]

- del **bando** di cui al **Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 1546 del 7 novembre 2018**, con il quale è stato indetto il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte in cui, all'**art. 3, recante i "requisiti di ammissione"**, ha previsto che possano accedere alla procedura concorsuale i candidati in possesso del titolo di abilitazione per insegnare nella scuola dell'infanzia (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale con valore di abilitazione), ma soltanto se hanno svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia **presso le istituzioni scolastiche statali**, ove interpretato nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle **scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica** (e, quindi, *latu sensu*, dello Stato);
- del **medesimo bando di concorso** nella parte in cui, all'**art. 4, comma 2**, prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando la procedura informatica POLIS, in quanto tale procedura telematica consente di compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso soltanto ai candidati che inseriscono i dati relativi al servizio prestato nelle *scuole statali*;
- del **medesimo bando di concorso** nella parte in cui, all'**art. 4, comma 6**, prevede che il candidato debba dichiarare di aver svolto due anni di servizio specifico nelle *scuole statali*;

- **del medesimo bando di concorso** nella parte in cui, all'**art. 4, comma 7**, prevede che *“Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto”*.
- quale **ATTO PRESUPPOSTO**, del **decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018**, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2018**, recante il **regolamento del concorso straordinario** per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte in cui all'**art. 6** prevede che possano accedere alla procedura concorsuale i candidati in possesso del titolo di abilitazione per insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale con valore di abilitazione), ma soltanto se hanno svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria ***presso le istituzioni scolastiche statali***, ove interpretato nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle **scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica** (e, quindi, *latu sensu*, dello Stato);
- **del medesimo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018** nella parte in cui, all'**art. 7**, prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del MIUR.

- **Condizione soggettiva dei ricorrenti** e descrizione del servizio prestato nelle scuole comunali paritarie.
- **Quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento.**
- **Le caratteristiche salienti del concorso straordinario:**
 - a. concorso non riservato ai precari;
 - b. concorso non selettivo;
 - c. concorso senza vincitori e destinato a produrre graduatorie valide fino al loro esaurimento;
 - d. concorso semplificato;
 - e. concorso che, nei fatti, vanificherà per i prossimi anni le possibilità di assunzione a tempo indeterminato dei candidati esclusi per mancanza del requisito di servizio.
- **La plausibile *ratio* della valorizzazione del servizio biennale d'insegnamento quale requisito d'accesso al concorso straordinario.**

MOTIVI IN DIRITTO

- I. Interpretazione costituzionalmente orientata: il servizio nelle scuole comunali paritarie come servizio prestato nel sistema di istruzione pubblico e, quindi, *latu sensu*, statale.
- II. In subordine, necessaria disapplicazione della normativa primaria per violazione del divieto di divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 CEDU.
- III. In ulteriore subordine, questione di legittimità costituzionale per violazione del principio del pubblico concorso, del principio di ragionevolezza e del principio meritocratico nelle assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- IV. Illegittimità delle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al concorso esclusivamente in forma telematica.

CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE COMUNALI PARITARIE.

I ricorrenti hanno presentato tempestiva domanda (cartacea) di partecipazione al concorso indicato in epigrafe allegando il possesso dei seguenti titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria: la laurea in scienze della formazione primaria o il diploma magistrale con valore di abilitazione in quanto conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

I ricorrenti **integrano il requisito di servizio richiesto per l'accesso al concorso** (due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria calcolato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124) con **l'insegnamento prestato nelle scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica.**

La tabella riprodotta in epigrafe indica, per ciascun ricorrente:

titolo di abilitazione all'insegnamento; numero di anni di insegnamento; classe di concorso per la quale è stata presentata la domanda di partecipazione al concorso; USR al quale è stata presentata la domanda di partecipazione al concorso; lingua straniera scelta

*

Sempre in punto di fatto, è necessario chiarire che **il servizio prestato nella scuola comunale paritaria è identico rispetto al servizio svolto in una scuola statale.**

Più precisamente, nelle scuole statali e nelle scuole comunali paritarie sono identici: il titolo di studio idoneo per svolgere l'insegnamento richiesto (l'abilitazione); il piano dell'offerta formativa, *ex lege* conforme agli

ordinamenti e alle disposizioni vigenti; la validità dei titoli di studio rilasciati.

Le attività d'insegnamento svolte dai ricorrenti nelle scuole comunali paritarie, in particolare, hanno comportato **un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali** rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi delle scuole statali. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi dei vigenti CCNL: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; verifica in classe e correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie; partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale; attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.

*

Infine, è doveroso ricordare che, **nel segmento della scuola dell'Infanzia, il fabbisogno del servizio di istruzione è coperto prevalentemente dalle scuole paritarie**. Per esempio, secondo uno studio della CISL, nel Veneto, **le sole scuole dell'infanzia paritarie sono circa 1.200 e coprono nella fascia dai 3 ai 6 anni oltre il 68% della domanda complessiva.**

QUADRO GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVO DI RIFERIMENTO: DALLA SENTENZA CGUE "MASCOLO" ALLA SENTENZA DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CDS N. 11 DEL 2017 E GLI IMPERFETTI

TENTATIVI DEL LEGISLATORE DI INTRODURRE STRUMENTI DI PREVENZIONE DELL'ABUSIVA REITERAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL COMPARTO SCOLASTICO.

Le graduatorie che scaturiranno dal concorso straordinario, nelle (presumibili) intenzioni del legislatore, dovrebbero essere uno strumento di prevenzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia e, dunque, l'analisi del quadro normativo di riferimento deve iniziare dalla **sentenza CGUE del 26.11.2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C. 63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri.**

Con tale sentenza la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che: *«La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo*

ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato».

Il Parlamento italiano ha provato a rimediare alla condizione di flagrante violazione del diritto comunitario in *subiecta materia* varando **la legge 13.7.2015 n. 107** (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) che ha avviato un **piano straordinario di immissione** in ruolo riservato ai soli docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento destinato esclusivamente al **personale docente della scuola pubblica inserito nelle GAE, senza alcun requisito minimo di servizio.**

Successivamente la **Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187/2016**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 11 dell'art. 4 L. n. 124/1999 *“nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.*

Per pervenire a questa decisione il giudice costituzionale ha valutato lo *jus superveniens* nei termini che seguono: *“18. Quanto alle situazioni pregresse, occorre distinguere a seconda del personale interessato. 18.1. – Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto». Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale*

interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia”.

Senonché la decisione del legislatore di **riservare il piano nazionale di stabilizzazione al personale docente della scuola pubblica inserito nelle GAE, senza alcun requisito minimo di servizio, ha avuto quale conseguenza L'ESCLUSIONE da tale piano di assunzione dei docenti abilitati PAS e TFA, così come dei laureati in scienze della formazione primaria e dei diplomati magistrali non inseriti nelle GAE.**

Proprio per rimediare a questa iniziale lacuna, **l'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59** - recante norme sul *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - **ha previsto una fase transitoria di reclutamento imperniata su un concorso semplificato e non selettivo, destinato al personale docente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento senza alcun requisito minimo di servizio.**

Anche questa fase transitoria di reclutamento prevista dall' **l'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, tuttavia, ha inopinatamente ESCLUSO i laureati in scienze della formazione primaria e dei diplomati magistrali non inseriti nelle GAE.**

*

In tale contesto si è sviluppato un **enorme contenzioso amministrativo per l'inserimento nelle GaE dei tanti docenti abilitati esclusi dal piano straordinario di stabilizzazione perché non inseriti nelle GaE.**

L'inizio di tale contenzioso è stato positivo per i diplomati magistrale con titolo conseguito prima del 2001 perché la VI sezione del Consiglio di Stato, con la **sentenza n. 1973/2015 e con altre 7 sentenze conformi**, ha annullato il D.M. n. 235 del 2014, nella parte in cui non consentiva, ai docenti in possesso del diploma magistrale abilitante (in quanto conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002), l'iscrizione anche nelle graduatorie ad esaurimento, atteso che la l. n. 296 del 2006 impone al Miur di inserire nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) *"i docenti già in possesso di abilitazione"* al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE.

Con la **sentenza del 20 dicembre 2017, n. 11**, tuttavia, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, stravolgendo i principi di diritto enunciati in otto sentenze della VI sezione dello stesso giudice amministrativo di appello, ha escluso il diritto all'inserimento nelle GaE dei diplomati magistrale con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

La sentenza dell'Adunanza Plenaria, in tal modo, ha creato una **gravissima discriminazione tra oltre n. 3000 diplomati magistrali** che avevano ricevuto una sentenza definitiva di accoglimento del diritto all'iscrizione nelle GAE e il conseguente diritto all'immissione in ruolo e tutti gli altri oltre **43.000 diplomati magistrali, 10.000 dei quali immessi in ruolo con riserva (e tra essi numerosi insegnanti oggi ricorrenti)**, che hanno ottenuto dal Consiglio di Stato o dal T.A.R. soltanto un provvedimento cautelare di accoglimento della domanda di inserimento nelle GAE e che, in conseguenza della sentenza dell'Adunanza plenaria, potrebbero andare incontro al licenziamento e alla definitiva estromissione dalle graduatorie utili per l'immissione in ruolo.

*

Nel caotico e kafkiano contesto normativo e giurisprudenziale innanzi descritto si inseriscono le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 87/2018, nel testo convertito in legge, che ai commi da 1-quinquies a 1-nonies, recano la disciplina del concorso straordinario per titoli e prova orale nella scuola primaria e dell'infanzia, che presenta varie analogie con il concorso previsto dall'art. 17, co. 2, lett. b), del D. Lgs. 59/2017, per il reclutamento nella fase transitoria del personale docente nella scuola secondaria.

In particolare, come in quel caso, si prevede che il concorso sarà riservato agli insegnanti abilitati e potranno partecipare anche i docenti già assunti a tempo indeterminato. NON SI TRATTA, DUNQUE, DI UN CONCORSO RISERVATO AI PRECARI e, per questo motivo, NON può essere decritto come uno strumento di sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, MA deve piuttosto considerarsi come uno strumento di prevenzione della futura (possibile) abusiva reiterazione dei contratti a termine - alternativo rispetto alla riapertura delle GaE - secondo lo schema già previsto dall'art. 17, co. 2, lett. b), del D. Lgs. 59/2017 per il reclutamento nella fase transitoria del personale docente nella scuola secondaria.

Sempre in analogia con quanto previsto dal D. Lgs. 59/2017, si dispone che, oltre alla valutazione dei titoli, il concorso consta di un'unica prova orale di natura didattico-metodologica e che la graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione e specifica che la prova orale non prevede un punteggio minimo (IL CONCORSO, CIOÈ NON È SELETTIVO).

Il concorso straordinario, inoltre, essendo preordinato alla costituzione di una GRADUATORIA DI MERITO REGIONALE A ESAURIMENTO (CIOÈ

UTILIZZABILE FINO AL SUO COMPLETO SVUOTAMENTO), **non prevede il numero dei posti disponibili per le future assunzioni.**

*

Le graduatorie di merito del concorso straordinario per la scuola primaria e dell'infanzia rappresenteranno il SECONDO CANALE DI ASSUNZIONE INSIEME ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO, E SARANNO UTILIZZATE SOLO QUANDO SARANNO ESAURITE LE ANCORA VIGENTI GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO A CATTEDRE ORDINARIO DEL 2016, la cui validità è stata **prorogata al 2021, ossia al quarto anno successivo alla data della loro approvazione¹.**

Più precisamente, il decreto-legge 'dignità' ha fissato precedenze delle diverse graduatorie, secondo la consueta suddivisione del 50% alle GAE provinciali e il restante 50% alle graduatorie dei concorsi secondo questo ordine: "1-quater. scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo **a) priorità ai concorsi banditi nell'anno 2016, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; c) concorsi ordinari per titoli ed esami ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili**".

Fino al 2020 (quarto anno di vigenza delle graduatorie di merito del concorso a cattedre ordinario del 2016), dunque, **le nomine in ruolo**

¹ La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto un emendamento che proroga la durata delle graduatorie concorsuali 2016. Ecco il testo: "Dopo il comma 334, aggiungere i seguenti: "334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"

saranno appannaggio per metà delle GAE e per l'altra metà del concorso 2016.

Lo scorrimento delle graduatorie regionali del concorso straordinario in ragione del 50% dei posti disponibili, dunque, dovrebbe iniziare dal 2021.

Ora, considerato che negli ultimi anni nella scuola dell'infanzia si rendono vacanti mediamente ogni anno circa 3000 posti, si può stimare che, se nella graduatoria di merito saranno iscritti 50 mila candidati, occorreranno più di **16 anni per esaurirle.**

Esiste, inoltre, un passaggio del testo del Decreto Dignità che sembra individuare, inoltre, **una priorità temporale del concorso straordinario sul nuovo e futuro concorso ordinario**, con la conseguenza paradossale che non si potrebbero bandire concorsi ordinari e selettivi prima del totale esaurimento delle graduatorie del primo.

L'art. 4, comma 1-*quinques*, infatti, al primo periodo dispone: *“Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-*quater*, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, **che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo**, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno”.*

Quel passaggio *“per le successive immissioni”* sembra intendere che i **concorsi ordinari (selettivi e aperti a tutti gli aspiranti)** saranno successivi.

Se questa interpretazione fosse corretta, **le graduatorie dei futuri concorsi ordinari sarebbero utilizzate successivamente a quelle del concorso straordinario.**

Ciò, in poche parole, significa che gli insegnanti abilitati che non potranno partecipare al concorso straordinario si troveranno preclusa la strada concorsuale per accedere al ruolo - e ogni altra strada considerata la chiusura delle GaE - per i prossimi 16 anni!

IN SINTESI, LE CARATTERISTICHE SALIENTI DEL CONCORSO STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ART. 4 DEL D.L. N. 87/2018 SONO LE SEGUENTI:

- a. Si tratta di un ricorso NON RISERVATO AI PRECARI e, dunque, **non** destinato alle così dette “stabilizzazioni”, quanto piuttosto a prevenire le possibili future abusive reiterazioni dei contratti a termine, soprattutto **dopo** che il legislatore - con l'art. 4-bis del Decreto Dignità - ha eliminato il termine massimo complessivo (triennale) di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola già previsto dall'art. 1, comma 131, della L. 107/2015;
- b. Si tratta di un concorso NON SELETTIVO, in quanto non è previsto un punteggio minimo per accedere alle graduatorie di merito né un numero di posti da assegnare ai vincitori;
- c. Si tratta di un concorso DESTINATO A PRODURRE UNA GRADUATORIA PERMANENTE E AD ESAURIMENTO, ossia vigente fino al suo totale svuotamento;
- d. Si tratta di un CONCORSO SEMPLIFICATO, in quanto non prevede la prova scritta, ma soltanto una prova orale didattico-metodologica;
- e. Si tratta di un **concorso che** - a causa dell'ordine di assunzione stabilito dal Decreto Dignità: 50% GaE e graduatorie di merito del concorso del 2016; poi a decorrere dal 2021, 50% GaE e 50% concorso straordinario e,

infine, tra circa 16 anni, 50% GaE e 50% futuro concorso ordinario - **nei fatti renderà PRESSOCHÉ INESISTENTI le possibilità di assunzione a tempo indeterminato dei candidati esclusi per mancanza del requisito di servizio (su cui *infra*).**

LA RATIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE D'INSEGNAMENTO QUALE REQUISITO D'ACCESSO AL CONCORSO STRAORDINARIO.

Infine, a differenza di quanto previsto dal concorso straordinario disciplinato dall'art. 17, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 59/2017 per il reclutamento nella fase transitoria del personale docente nella scuola secondaria, il concorso straordinario della scuola primaria ha stabilito, quale ulteriore requisito d'ammissione, **l'aver svolto, negli ultimi 8 anni scolastici, almeno 2 anni di servizio su posto comune o posto di sostegno presso scuole statali.**

La *ratio* della valorizzazione dell'esperienza di servizio, quale requisito d'accesso alla procedura concorsuale, non può essere rinvenuta nella necessità di predisporre un percorso di stabilizzazione per i precari dal momento che, come abbiamo già detto, **il concorso straordinario non è riservato ai soli insegnanti che versano in condizione di precariato.**

Appare, dunque, ragionevole ipotizzare che il legislatore, avendo previsto un concorso semplificato, abbia voluto **limitare l'accesso agli insegnanti abilitati che avessero comunque maturato una significativa esperienza di insegnamento**, intesa come semplicemente quale **indice del merito di ciascun candidato.**

Proprio per questa ragione, se il servizio d'insegnamento rileva solo come indice del merito, sarebbe del tutto illegittima qualsiasi interpretazione del

dato normativo nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica. E, infatti, LA MAGGIORE PROFESSIONALITÀ CONSEGUENTE ALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO NULLA HA A CHE VEDERE CON LA NATURA GIURIDICA DEL DATORE DI LAVORO.

Non a caso, il SERVIZIO STUDI DEL SENATO, nel predisporre la **relazione di accompagnamento al Decreto Dignità, ha sottolineato quanto segue:**

“Per quanto riguarda la considerazione unicamente del servizio svolto presso le scuole statali, si ricorda che l'art. 2, co. 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001) ha disposto che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Con riferimento alla parità di trattamento tra insegnanti delle scuole statali e insegnanti delle scuole paritarie, si è pronunciato sia il giudice amministrativo, sia il giudice costituzionale.

Si veda, in particolare, l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 951 del 7 marzo 2017, con la quale è stata accolta un'istanza cautelare considerando che “a un primo sommario esame, le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”.

Si veda, altresì, la sentenza n. 251/2017 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 1, co. 110, ultimo periodo, della L. 107/2015 che escludeva dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti il personale già assunto su posti e cattedre con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. Il diritto di partecipare al concorso era condizionato alla circostanza che non vi fosse un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale, mentre analogo preclusione non era prevista per i docenti alle dipendenze di una scuola privata paritaria a tempo indeterminato e per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione. L'esclusione si fondava sulla durata del contratto e sulla natura del datore di lavoro: criteri non funzionali, secondo la Corte, all'individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, che dovrebbero essere impostate su metodi meritocratici. Né era stato possibile ravvisare una convincente ratio legis nella finalità di assorbire il precariato.

*

Alla luce di tali considerazioni, dunque, le disposizioni oggi impugnate meritano di essere annullate per i seguenti

MOTIVI

- I. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA: IL SERVIZIO NELLE SCUOLE COMUNALI PARITARIE COME SERVIZIO PRESTATO NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE PUBBLICO E, QUINDI, LATU SENSU, STATALE. ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE IMPUGNATE PER: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485 D. LGS N. 297/1994; VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 1, 2, 3 E 4, DELLA L. N. 62 DEL 10.03.2000; VIOLAZIONE DELLA RATIO DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.L. N. 255/2001.**

Prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, comma 1-*quinquies*, lettere a e b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, occorre verificare **la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata** della stessa norma nel senso di considerare come servizio d'insegnamento *latu sensu* statale qualsiasi servizio prestato nel così detto "*sistema pubblico d'istruzione*" e, dunque, anche il servizio svolto nelle scuole comunali paritarie.

Occorre considerare, in proposito, che **il servizio valido ai fini della partecipazione al concorso straordinario** - secondo l'ultima alinea dell'art. art. 3, comma 4, comma 1-*quinquies*, lettere a e b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, nonché secondo le disposizioni amministrative oggi impugnate - è **quello valutabile "ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124"**.

Tale disposizione interpreta il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico "*nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*".

L'art. 489 del T.U., a sua volta, è inserito nella Sezione IV - rubricata "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera".

La norma fondamentale in tema di riconoscimento della carriera è **l'art. 485** che, al comma terzo, prevede che "*Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole*

popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali".

Secondo tale norma, dunque, i servizi prestati nelle scuole statali e comunali sono del tutto equivalenti.

*

Si consideri, inoltre, che la Legge n. 62/2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio ed all'istruzione", ha definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private "svolgono un servizio pubblico" (art. 1, commi 1 e 3) e costituiscono, insieme alle scuole statali, "il sistema nazionale di istruzione pubblica" (così Tar Campania sez. II, sentenza del 08.02.2001).

Più precisamente, ai sensi della citata L. n. 62/2000:

- *"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" (art. 1, comma 1);*
- *"Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6" (art. 1, comma 2);*
- (...) *"Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap" (...) (art. 1, comma 3);*
- *"La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a*

quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” (art. 1, comma 4).

*

In sintesi, il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.

*

In ragione di tale equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie, il Legislatore, **all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 3/7/2001**, ha inoltre

previsto che *“i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

In applicazione della suddetta norma di legge, **il punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie viene riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie ai fini della loro immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito.**

*

Alla luce di tale evoluzione normativa, dunque, IL CONSIGLIO DI STATO, CON LA SENTENZA N. 1102/2002, ha affermato che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”*.

LO STESSO CONSIGLIO DI STATO ha, inoltre, sospeso l’efficacia delle disposizioni ministeriali “macro organizzative” sulla mobilità nella parte in cui non prevedevano la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie con la seguente chiarissima motivazione: *“le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”* [COSÌ L’ORDINANZA N. 951/2017 DEL 07.03.2017].

*

QUESTA INTERPRETAZIONE È STATA CONDIVISA ANCHE DALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. La Consulta, infatti, con LA SENTENZA N.

228/1986 ha sostenuto che è da condividere, ai fini di giustizia sostanziale, l'interpretazione più ampia dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 370/1970, convertito con legge n. 576/1970², rispetto all'angustia interpretativa precedente, con conseguente riconoscimento come servizio di ruolo del servizio prestato presso scuole non statali che avessero garantito servizi conformi ai criteri di valutazione adottati dal Ministero, per titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi.

Il principio della piena equiparazione tra i docenti della scuola paritaria e i docenti della scuola statale, inoltre, è stato confermato dalla recentissima **SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 251/2017** con la quale è stata dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui esclude dal concorso riservato ai docenti abilitati gli insegnanti a tempo indeterminato della scuola statale e vi ammette, viceversa, i docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria.

Logico corollario della predetta pronuncia della Corte Costituzionale, dunque, è proprio la perfetta omogeneità delle posizioni dei docenti della scuola statale rispetto a quella dei docenti delle scuole paritarie.

E, invero, l'operazione logica compiuta dalla Consulta per affermare l'incostituzionalità della citata disposizione è evidente:

- i concorsi a cattedra devono essere aperti anche ai docenti di ruolo;
- i docenti di ruolo svolgono la loro funzione pubblica come dipendenti della scuola statale oppure come dipendenti delle scuole paritarie;
- **non esiste alcuna ragione per giustificare un diverso trattamento dei docenti della scuola statale rispetto al *tertium comparationis* rappresentato dai docenti della scuola comunale paritaria.**

² Occorre ricordare che l'istituto della ricostruzione di carriera dei docenti al momento della immissione in ruolo è stato disciplinato dagli artt. 1 e 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio

II. IN SUBORDINE, NECESSARIA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE SANCITO DALL'ART. 14 CEDU.

Ove non fosse possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria sopra richiamata, essa comunque andrebbe disapplicata per violazione del principio di non discriminazione

Occorre ricordare, in proposito che la **Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000** (che, dal 1° dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico vincolante dei Trattati), all'art. 21, sancisce un vastissimo divieto di discriminazione atipico e aperto a sanzionare qualunque atto o comportamento idoneo a determinare la diseguaglianza, nel caso che ci occupa, in campo lavorativo.

La Corte di Cassazione ha ricordato in proposito che "la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (è), oggi, fonte *stricto sensu*, e, anzi, fonte di diritto primario, (e) sancisce, all'art. 21, [...] **l'inserimento della non discriminazione fra i diritti fondamentali della persona e, quindi, nell'ambito dei principi generali del diritto comunitario**" (Cass. Sezione Lav. Ordinanza interlocutoria 6101/17, 15 febbraio 2017).

L'art. 14 C.E.D.U. (rubricato "Divieto di discriminazione") ha esteso il campo di applicazione del divieto di discriminazione nei termini che seguono: *"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni*

1970, n. 576. Tale normativa è stata successivamente trasfusa nell'art. 485 D.lgs. n. 297/1994.

politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione".

Ora, secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, **quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata**³.

A tale proposito, occorre ricordare che, in forza della richiamata giurisprudenza, quando una discriminazione, contraria al diritto dell'Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata⁴.

In tale ipotesi, **il giudice nazionale non potrà che disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria**, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, applicando ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria⁵.

*

³ Sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C 389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I 65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T 100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I A 83 e II 275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T 66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II 637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T 66/96 e T 221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I A 449 e II 1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T 415/06 P, De Smedt/Commissione.

⁴ Sentenze del 26 gennaio 1999, Terhoeve, C 18/95, EU:C:1999:22, punto 57; del 22 giugno 2011, Landtová, C 399/09, EU:C:2011:415, punto 51, e del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr, C 417/13, EU:C:2015:38, punto 46.

⁵ Sentenze del 12 dicembre 2002, Rodríguez Caballero, C 442/00, EU:C:2002:752, punto 43; del 7 settembre 2006, Cordero Alonso, C 81/05, EU:C:2006:529, punto 46, nonché del 21 giugno 2007, Jonkman e a., da C 231/06 a C 233/06, EU:C:2007:373, punto 39). Tale obbligo incombe al giudice nazionale indipendentemente dall'esistenza, nel diritto interno, di disposizioni che gli attribuiscono la competenza al riguardo (sentenza del 7 settembre 2006, Cordero Alonso, C 81/05, EU:C:2006:529, punto 46).

Quanto allo specifico tema della discriminazione tra lavoratori pubblici e lavoratori privati, basti citare le **conclusioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea** che - con la sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/Parlamento, F-65/07, punti 101 e 102 - non ha ritenuto ragione sufficiente per un diverso trattamento la mera esistenza di un rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo (cfr. altresì sentenza 4 giugno 2009, Adjemian c/ Commissione, F 134/07).

*

Orbene, nel caso di specie, è fin troppo palese che il tipo di discriminazione oggi in discussione non trova alcuna giustificazione logico-giuridica, sicché i provvedimenti (anche normativi) *in parte qua* impugnati non possono che essere dichiarati discriminatori e, quindi, disapplicati.

Non è dato, infatti, comprendere la ragione in base alla quale il servizio prestato nelle scuole non statali, una volta che sia stato come **pienamente valutabile come punteggio nei pubblici concorsi ai fini concorsuali, non possa esser valutato ai fini della partecipazione agli stessi concorsi.**

L'unica differenza tra i due servizi è, infatti, la natura giuridica del datore di lavoro. Ed è fin troppo evidente come sia ingiustificabile la discriminazione su tali basi, in quanto **l'anzianità di servizio è stimata esclusivamente quale indice del merito di ciascun candidato.**

III. IN ULTERIORE SUBORDINE, QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO, DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO NELLE ASSUNZIONI ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Abbiamo già osservato che il concorso semplificato per la scuola dell'infanzia e primaria - **essendo aperto anche ai docenti di ruolo - non può considerarsi come un concorso volto alla stabilizzazione dei precari**, ma deve piuttosto essere concepito come **strumento di prevenzione dell'abuso di precariato**, così come lo è stato - in passato - l'inserimento nelle GaE utili per le assunzioni a tempo indeterminato e - più recentemente - il concorso riservato agli abilitati della scuola secondaria. Sotto tale profilo, è significativo notare che **le graduatorie ad esaurimento e il concorso riservato della scuola secondaria** - ossia gli altri strumenti previsti dal legislatore per prevenire l'abusiva reiterazione dei contratti a termine - **non richiedevano, quale requisito d'accesso, la maturazione di una previa esperienza di servizio** nella scuola statale.

*

Poste queste premesse, dunque, appare evidente che l'art. 3, comma 4, comma 1-*quinquies*, lettere a e b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 - ove interpretato nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica - si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione tutelati dagli articoli 3, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché con il principio costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione, anche per l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate.

A tal proposito, è sufficiente richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto recentemente il **CONSIGLIO DI STATO CON L'ORDINANZA COLLEGIALE N. 5134/2018 di remissione alla Consulta del concorso riservato agli insegnanti abilitati** (l'enfasi delle sottolineature è nostra): *La giurisprudenza di codesta Corte interpreta il requisito del "pubblico concorso" di cui all'art. 97 comma 4 nel senso che esso sia rispettato ove l'accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui quali, fra le molte, C. cost. 24 giugno 2010 n.225 e 13 novembre 2009 n.293.*

20.2 In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti.

Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

Con specifico riguardo alla scuola, codesta Corte ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 che una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio.

Ne consegue, pertanto, che è costituzionalmente illegittima, in particolare per quanto riguarda il personale docente, la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno.

20.3 Sempre la giurisprudenza di codesta Corte ha affermato che *la regola del pubblico concorso ammette eccezioni "rigorose e limitate" – così per tutte la citata sentenza n. 293/2009, subordinate a due requisiti.*

In primo luogo, esse devono rispondere ad una "specificità funzionale" dell'amministrazione, ovvero a "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico", come detto sempre nella sentenza n. 293/2009. In proposito, è stato chiarito che NON INTEGRANO VALIDE RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO NÉ L'ESIGENZA DI CONSOLIDARE IL PRECARIATO NÉ QUELLA DI VENIRE INCONTRO A PERSONALI ASPETTATIVE DEGLI ASPIRANTI – così C. cost. 3 marzo 2006 n.81- né tantomeno esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell'amministrazione – come ritenuto da C. cost. 4 giugno 2010 n.195. (...)

Al contrario, un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione, così sempre la sentenza n. 195/2010, e in particolare quando si tratti di CONSOLIDARE SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ CHE NON SI POTREBBERO ACQUISIRE ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE, e quindi giustificano che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data posizione, come affermato dalla sentenza n. 293/2009.

*

Nel caso di specie, tutti i parametri appena delineati appaiono platealmente violati.

Anzitutto, occorre ricordare che la Corte Costituzionale (*ex multis* sentenza n. 373 del 2002) ha precisato che non è da escludere a priori che l'accesso ad un concorso pubblico possa essere condizionato al possesso di una precedente esperienza di servizio «OVE RAGIONEVOLMENTE CONFIGURABILE QUALE REQUISITO PROFESSIONALE», ciò rientrando nella discrezionalità del legislatore, ma *«fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o*

irragionevolmente riduca le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso» (così sentenza n. 141 del 1999, citata).

In altri termini, **la pregressa esperienza di servizio** può essere certamente valorizzata quale requisito d'accesso ad una procedura concorsuale, ma solo in quanto **sintomatica di una competenza professionale necessaria per ricoprire l'impiego pubblico e non acquisibile all'esterno della pubblica amministrazione.**

E sotto tale profilo, è evidentissimo che deve essere ritenuto più competente e, dunque, **più meritevole** di partecipare al concorso semplificato, l'insegnante che ha prestato servizio in una scuola comunale paritaria **per 10 anni** rispetto ad un insegnante che ha può vantare solo due anni di servizio nella scuola statale.

*

Occorre, inoltre, ribadire che la Corte Costituzionale, “nella prospettiva di valorizzare le professionalità maturate all'interno della amministrazione”, ha ammesso la stabilizzazione di contratti di lavoro precario, in deroga al principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost., “solo **ENTRO LIMITI PERCENTUALI TALI DA NON PREGIUDICARE IL PREVALENTE CARATTERE APERTO DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE NEI PUBBLICI UFFICI**” (Si richiamano le sentenze nn. 7/2011; 235/2010; 149/2010; 293/2009; 215/2009; 363/2006; 205/2006).

Tali limiti percentuali, nel caso di specie, sono platealmente violati in quanto **l'accesso alla procedura concorsuale è del tutto precluso ai candidati che non hanno lavorato alle dipendenze delle scuole statali per almeno due anni.**

*

Si consideri, inoltre, che l'art. 4, comma 1-*quater* del decreto legge n. 87 del 2018 ha previsto espressamente alla lettera c) che **soltanto il 25% dei posti vacanti e disponibili saranno destinati ai futuri concorsi ordinari aperti a tutti gli aspiranti.**

*

Ma l'aspetto più inquietante si riferisce proprio alla **proiezione temporale nel futuro** di tali concorsi ordinari aperti a tutti.

Fino al 2020 (quarto anno di vigenza delle graduatorie di merito del concorso a cattedre ordinario del 2016), infatti, **le nomine in ruolo saranno appannaggio per metà delle GAE e per l'altra metà del concorso 2016.**

Dal 2021, entreranno in vigore le graduatorie del concorso straordinario e, **solo successivamente**, potranno operare le graduatorie del nuovo concorso ordinario aperto a tutti gli aspiranti.

Ciò, in poche parole, significa che **gli insegnanti abilitati che non potranno partecipare al concorso straordinario si troveranno preclusa la strada concorsuale per accedere al ruolo - e ogni altra strada considerata la chiusura delle GaE - per moltissimi anni.**

IV. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI SECONDO LE QUALI LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DPR 487/1994.

È evidente l'illegittimità, per **violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione**, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione alla stessa presentazione delle domande di partecipazione al concorso. D'altronde, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via *web*, **viola anche l'art. 4, commi 1 e 2, del DPR 487/1994** (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice. L'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di partecipazione ad una procedura non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematiche. Risulta quindi palmare come l'Amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande redatte in carta semplice e tempestivamente indirizzate dai ricorrenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Per le suesposte considerazioni, i ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori rassegnano le seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

IN VIA CAUTELARE

Previa INTERPRETAZIONE COMUNITARIAMENTE E COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA dell'art. 3, comma 4, comma 1-*quinquies*, lettere a e b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 E/O **PREVIA DISAPPLICAZIONE** della stessa norma, **SOSPENDERE L'EFFICACIA** degli atti impugnati e **ordinare la partecipazione con riserva** dei ricorrenti alla procedura concorsuale.

NEL MERITO

Previa INTERPRETAZIONE COMUNITARIAMENTE E COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA dell'art. 3, comma 4, comma 1-*quinquies*, lettere a e b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 E/O **PREVIA**

DISAPPLICAZIONE della stessa norma, **DISPORRE**
L'ANNULLAMENTO:

- del **bando** di cui al **Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 1546 del 7 novembre 2018**, con il quale è stato indetto il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte in cui, all'**art. 3**, recante i "*requisiti di ammissione*", ha previsto che possano accedere alla procedura concorsuale i candidati in possesso del titolo di abilitazione per insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale con valore di abilitazione), ma soltanto se hanno svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria presso le istituzioni scolastiche statali, ove interpretato nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle **scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica** (e, quindi, *latu sensu*, dello Stato);
- del **medesimo bando di concorso** nella parte in cui, all'**art. 4, comma, 2**, prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando la procedura informatica POLIS, in quanto tale procedura telematica consente di compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso soltanto ai candidati che inseriscono i dati relativi al servizio prestato nelle *scuole statali*;

- **del medesimo bando di concorso** nella parte in cui, all'**art. 4, comma 6**, prevede che il candidato debba dichiarare di aver svolto due anni di servizio specifico nelle *scuole statali*;
- **del medesimo bando di concorso** nella parte in cui, all'**art. 4, comma 7**, prevede che *“Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto”*.
- quale **atto presupposto**, del **decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2018, recante il regolamento del concorso straordinario** per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte in cui all'**art. 6** prevede che possano accedere alla procedura concorsuale i candidati in possesso del titolo di abilitazione per insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale con valore di abilitazione), ma soltanto se hanno svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria ***presso le istituzioni scolastiche statali***, ove interpretato nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle **scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica** (e, quindi, *latu sensu*, dello Stato);
- **del medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 ottobre 2018** nella parte in cui, all'**art. 7**, prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se

non utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del MIUR.

IN SUBORDINE SI CHIEDE DI SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE dell'art. 3, comma 4, comma 1-*quinquies*, lettere a e b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, **per violazione del principio del pubblico concorso, del principio di ragionevolezza e del principio meritocratico nelle assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione.**

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis iuribus

Roma, li 18.12.2018

Avv. Salvatore Russo

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2. **DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

3. **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, l'Umbria e il Veneto**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*; rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

4. **CAROLA SALVATI**, domiciliata in **Roma nella Via Leone XIII, 464, CAP 00165**

5. **MARIA CARMELA CIRCELLI**, domiciliata in **Roma nella Via Gaspare Gozzi, 205, CAP 00145**